



Comune di Ronchis
Provincia di Udine

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale

OGGETTO: Imposta municipale propria (IMU). Determinazione misura delle aliquote e delle detrazioni di imposta per l'anno 2020.

L'anno 2020, il giorno 30 del mese di Settembre alle ore 18:30 nella sala consiliare si è riunito il Consiglio Comunale. Fatto l'appello nominale risultano:

		Presente/Assente
Michelutto Manfredi	Sindaco	Presente
Maurizio Valentina	Consigliere	Presente
Scrazzolo Barbara	Consigliere	Presente
Bidin Simone	Consigliere	Presente
Gigante Claudio	Consigliere	Assente
Barel Cristian	Consigliere	Presente
Sartori Monica	Consigliere	Presente
Guerin Alessandro	Consigliere	Presente
Vidal Luca	Consigliere	Presente
Maniero Fabio	Consigliere	Assente
Pascutto Maurizio	Consigliere	Presente
Paschetto Laura	Consigliere	Presente
Buttò Cristian	Consigliere	Presente

Partecipa il Vice Segretario Comunale Busato dott.ssa Michela.

Constatato il numero degli intervenuti, assume la presidenza il sig. Manfredi Michelutto nella sua qualità di Sindaco ed espone gli oggetti iscritti all'ordine del giorno e su questi il Consiglio Comunale adotta la seguente deliberazione:

Il Responsabile dell'Area Contabile

Premesso che:

- l'art. 1, commi 738 della legge n. 160 del 2019 dispone che l'imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783 della medesima legge n. 160;

- l'art. 1, comma 780 della legge n. 160 del 2019 dispone l'abrogazione a decorrere dall'anno 2020, delle disposizioni concernenti l'istituzione e la disciplina dell'imposta comunale unica (IUC), limitatamente alle disposizioni riguardanti la disciplina dell'IMU e della TASI, fermo restando quelle riguardanti la TARI;

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 2 del 25/03/2019 con cui sono state approvate per l'anno 2019 le aliquote IMU;

Vista anche la deliberazione di Consiglio Comunale di data odierna con cui è stato approvato il nuovo Regolamento IMU del Comune di Ronchis;

Considerato che la legge n. 160 del 2019 dispone, all'articolo 1:

- al comma 748, che l'aliquota di base per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze è pari allo 0,5 per cento e il Comune, con deliberazione del consiglio comunale, può aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento;

- al comma 750, che l'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto legge n. 557 del 1993, n. 557, è pari allo 0,1 per cento e i comuni possono solo ridurla fino all'azzeramento;

- al comma 751, che fino all'anno 2021, l'aliquota di base per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, è pari allo 0,1 per cento; i comuni possono aumentarla fino allo 0,25 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;

- al comma 752, che l'aliquota di base per i terreni agricoli è pari allo 0,76 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;

- al comma 753, che per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino al 0,76 per cento;

- al comma 754, che per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753, l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;

- al comma 755, che a decorrere dall'anno 2020, limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dei commi da 10 a 26 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, i comuni, con espressa deliberazione del consiglio comunale, da adottare ai sensi del comma 779, pubblicata nel sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi del comma 767, possono aumentare ulteriormente l'aliquota massima dell'1,06 per cento di cui al comma 754 sino al limite dell'1,14 per cento, in sostituzione della maggiorazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI) di cui al comma 677 dell'articolo 1 della

legge 27 dicembre 2013, n. 147, nella stessa misura applicata per l'anno 2015 e confermata fino all'anno 2019 alle condizioni di cui al comma 28 dell'articolo 1 della legge n. 208 del 2015. I comuni negli anni successivi possono solo ridurre la maggiorazione di cui al presente comma, restando esclusa ogni possibilità di variazione in aumento;

Visto:

- il comma 756 della legge n. 160 del 2019 che prevede a decorrere dall'anno 2021 la possibilità per il Comune, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, di diversificare le aliquote esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze;

- il comma 757 della legge n. 160 del 2019 che prevede che la delibera di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale che consente, previa selezione delle fattispecie di interesse del Comune tra quelle individuate con il decreto di cui al comma 756, di elaborare il prospetto delle aliquote che forma parte integrante della delibera stessa e in assenza del quale la delibera è priva di efficacia;

- che il Dipartimento delle finanze, con risoluzione n. 1/DF del 18 febbraio 2020, ha precisato che la limitazione della potestà di diversificazione delle aliquote alle sole fattispecie che saranno individuate dal decreto ministeriale di cui al citato comma 756 decorre solo dall'anno 2021 e in ogni caso solo in seguito all'adozione del decreto stesso vigerà l'obbligo di redigere la delibera di approvazione delle aliquote dell'IMU previa elaborazione, tramite un'apposita applicazione del Portale del federalismo fiscale, del prospetto che ne formerà parte integrante; pertanto, ad avviso del Dipartimento delle finanze, la disposizione che sancisce l'inidoneità della delibera priva del prospetto a produrre effetti non si può che riferire al momento in cui il modello di prospetto verrà reso disponibile in esito all'approvazione del decreto di cui al citato comma 756;

Richiamati:

- l'articolo 53, comma 16, della Legge 23 dicembre 2000, n. 388, il quale prevede che: "Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento";

- l'articolo 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, in base al quale: "A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360";

- l'articolo 1, comma 767, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, ove si prevede che: "Le aliquote e i regolamenti hanno effetto per l'anno di riferimento a

condizione che siano pubblicati sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno. Ai fini della pubblicazione, il comune è tenuto a inserire il prospetto delle aliquote di cui al comma 757 e il testo del regolamento, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale. In caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente”;

- il comma 3-bis dell'articolo 106 del Decreto Legge 34/2020 prevede, per il solo anno 2020, lo slittamento al 31 ottobre del 14 ottobre ordinariamente previsto per l'invio telematico delle delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni. La stessa disposizione prevede, inoltre, lo slittamento al 16 novembre del termine del 28 ottobre entro il quale il Mef pubblica gli atti ai fini dell'efficacia;

- l'articolo 138 del Decreto Legge 19 maggio 2020, n. 34, contenente disposizioni per l'allineamento dei termini di approvazione delle tariffe e delle aliquote TARI e IMU con il termine di approvazione del bilancio di previsione 2020, in forza del quale anche il termine di approvazione delle aliquote IMU è differito al 30 settembre 2020;

Richiamata inoltre la deliberazione di Consiglio Comunale n. 4 del 09/03/2020 avente ad oggetto “Regolamento per l'applicazione dell'addizionale comunale all'IRPEF. Anno 2020. Conferma aliquota.”;

Visto l'articolo 177 del D.L. 19 maggio 2020 n. 34, in base al quale non è dovuta la prima rata dell'IMU, relativamente agli immobili rientranti nella categoria catastale D/2 e agli immobili degli agriturismi, degli ostelli della gioventù, degli affittacamere per brevi soggiorni, delle case e appartamenti per vacanze, dei bed e breakfast, dei residence e dei campeggi a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate;

Visto l'articolo 78 del D.L. 14 agosto 2020, n. 104 “Esenzioni dall'imposta municipale propria per i settori del turismo e dello spettacolo” che prevede al comma 1 che “In considerazione degli effetti connessi all'emergenza epidemiologica da COVID-19, per l'anno 2020, non è dovuta la seconda rata dell'imposta municipale propria (IMU) di cui all'articolo 1, commi da 738 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, relativa a:

a) immobili adibiti a stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali, nonché immobili degli stabilimenti termali;

b) immobili rientranti nella categoria catastale D/2 e relative pertinenze, immobili degli agriturismi, dei villaggi turistici, degli ostelli della gioventù, dei rifugi di montagna, delle colonie marine e montane, degli affittacamere per brevi soggiorni, delle case e appartamenti per vacanze, dei bed & breakfast, dei residence e dei campeggi, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate;

c) immobili rientranti nella categoria catastale D in uso da parte di imprese esercenti attività di allestimenti di strutture espositive nell'ambito di eventi fieristici o manifestazioni;

d) immobili rientranti nella categoria catastale D/3 destinati a spettacoli cinematografici, teatri e sale per concerti e spettacoli, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate;

e) immobili destinati a discoteche, sale da ballo, night-club e simili, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate.” e al comma 3 che “L’imposta municipale propria (IMU) di cui all’articolo 1, commi da 738 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, non è dovuta per gli anni 2021 e 2022 per gli immobili di cui al comma 1, lettera d)”;

Dato atto che il comma 747 dell’articolo 1 della legge 27/12/2019, n. 160 definisce i casi in cui la base imponibile è ridotta del 50%;

Dato atto che il comma 758 e 759 individuano i casi di esenzione dall’imposta;

Dato atto che il comma 760 stabilisce che “Per le abitazioni locate a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, l’imposta, determinata applicando l’aliquota stabilita dal comune ai sensi del comma 754, è ridotta al 75 per cento.”;

Dato atto che le previsioni sotto riportate sono coerenti con gli stanziamenti di entrata previsti nello schema di Bilancio di Previsione 2020-2022;

Dato atto che, ai fini di quanto previsto dall’articolo 2, comma 1 del Regolamento per l’applicazione dell’imposta municipale propria trovano applicazione i valori venali delle aree fabbricabili, così come già deliberati ai fini dell’imposta comunale sugli immobili, con atto consiliare n. 4 del 31/01/2011;

Visto sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi del 1° comma dell’art. 49 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, il parere favorevole di regolarità tecnica del Responsabile del Servizio competente ed il parere di regolarità finanziaria del Responsabile finanziario;

PROPONE

Per le motivazioni indicate nelle premesse e che di seguito si intendono integralmente richiamate

A) Di approvare le seguenti aliquote IMU per l’anno 2020:

Descrizione aliquota	Aliquota	Tipologia immobile
Aliquota di base	7,6 per mille	Terreni agricoli (c. 752 dell’articolo 1 della legge 27/12/2019, n. 160) SONO ESENTI DA IMU, PER LEGGE, I TERRENI AGRICOLI INDIVIDUATI DAL COMMA 758 DELL’ARTICOLO 1 DELLA LEGGE 27/12/2019, N. 160
Aliquota ridotta	7,6 per mille	Aree fabbricabili (c. 754 dell’articolo 1 della legge 27/12/2019, n. 160)
Aliquota ridotta	7,6 per mille	Fabbricati non rientranti

		nelle successive tipologie (c. 754 dell'articolo 1 della legge 27/12/2019, n. 160)
Aliquota ridotta	7,6 per mille calcolata su base imponibile ridotta del 50%	Fabbricati individuati dal c. 747 dell'articolo 1 della legge 27/12/2019, n. 160
Aliquota ridotta	7,6 per mille	Immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D (gettito riservato allo Stato) (c. 753 dell'articolo 1 della legge 27/12/2019, n. 160)
Aliquota ridotta	7,6 per mille	Immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753 dell'articolo 1 della legge 27/12/2019, n. 160 (c. 754 dell'articolo 1 della legge 27/12/2019, n. 160)
Aliquota ridotta	4 per mille	Abitazione principale (solo cat. catastali A/1-A/8-A/9) e relative pertinenze (c. 748 dell'articolo 1 della legge 27/12/2019, n. 160)
Aliquota azzerata	0 per mille	Fabbricati rurali ad uso strumentale (c. 750 dell'articolo 1 della legge 27/12/2019, n. 160)
Aliquota azzerata	0 per mille	Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita (c. 751 dell'articolo 1 della legge 27/12/2019, n. 160)

B) di dare atto che come previsto dal comma 749 dell'articolo 1 della legge 27/12/2019, n. 160 "Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonchè per le relative pertinenze si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. La suddetta detrazione si applica agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.";

C) di dare atto che la presente deliberazione entra in vigore, ai sensi dell'art. 1, comma 169, della legge n. 296 del 2006, il 1° gennaio 2020;

D) di dare atto la presente deliberazione sarà efficace a seguito dell'avvenuta pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze e che ai fini della pubblicazione il Comune è tenuto a inserire la delibera per il solo anno 2020 entro il termine perentorio del 31 ottobre 2020, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale e che in caso di mancata pubblicazione entro il 16 novembre 2020, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente;

E) di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1, comma 19, della L.R. 21/2003.

Parere del Responsabile dell'Area Contabile

Ai sensi dell'art. 49, c. 1 del D. Lgs. 267/2000, si esprime parere favorevole alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione.

Ronchis, 24 settembre 2020

Il Responsabile dell'Area Contabile
F.to Annalisa Grande

Parere di regolarità contabile

Ai sensi dell'art. 49, c. 1 del D. Lgs. 267/2000, si esprime parere favorevole alla regolarità contabile della proposta di deliberazione.

Ronchis, 24 settembre 2020

Il Responsabile dell'Area Contabile
F.to Annalisa Grande

Letto, confermato e sottoscritto

Il Sindaco
F.to Manfredi Michelutto

Il Segretario Comunale
F.to Busato dott.ssa Michela

Certificato di Pubblicazione

Si attesta che la presente deliberazione verrà pubblicata all'Albo Pretorio on-line, ai sensi della L. 69/2009 il 05/10/2020 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi fino al 20/10/2020.

Ronchis, li 05/10/2020

Il Responsabile della Pubblicazione
F.to Susanna Zanini

Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal 05/10/2020 al 20/10/2020.

Ronchis, li 21/10/2020

Il Responsabile della Pubblicazione
F.to Susanna Zanini

Attestato di Esecutività

Il provvedimento diventa esecutivo dal 30/09/2020.

Art. 1, c. 19, della L.R. 21/2003, come sostituito dall'art. 17, c. 2, della L.R. 17/2004 – deliberazione non soggetta a controllo.

Il Responsabile dell'Esecutività
F.to Susanna Zanini

Copia conforme all'originale esistente presso questi uffici.

Ronchis, li 05/10/2020

Il Responsabile